

può suddividere a metà la parte pneumatica giungendo così a una ripartizione finale pari al 30% di competenze di natura diversa e $40 + 30 = 70\%$ di competenze nel campo della meccanica" (pagg. 21 e 22 della relazione peritale).

La valutazione delle competenze nel campo della meccanica presupposte dalla suddetta invenzione corrisponde grossomodo alla media (pari all'incirca al 65%) delle percentuali attribuite dal C.T.U. alla parte meccanica di tutte le invenzioni delle quali il sig. Giraudò è stato riconosciuto coautore.

Le stime effettuate dal Prof. Ing. Curti, ad avviso di questo Giudice, appaiono corrette e condivisibili, in quanto, a differenza di quanto apoditticamente affermato da parte ricorrente, il C.T.U. nel valutare il peso della parte meccanica e di quella non meccanica, ha fatto riferimento alle c.d. "rivendicazioni" del singolo brevetto e delle "rivendicazioni" ha considerato soprattutto la parte c.d. caratterizzante (quella che segue la locuzione "...caratterizzata dal fatto che..."), ossia la parte dell'invenzione alla quale il testo del brevetto attribuisce, secondo le comuni regole di stesura formale dei brevetti, le caratteristiche di novità e inventività richieste dalla legge per la brevettabilità del trovato (si vedano l'art. 5 del R.D. 5.2.1940 n. 244 e l'art. 8, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 27.11.1963, in vigore in Italia dal 18.5.1981).

Orbene, sulla base della relazione redatta dal Prof. Ing. Curti e dell'istruttoria esperita (dalla quale, come si è detto, è emerso che la parte meccanica delle invenzioni *de quibus* è quasi esclusivamente dovuta al sig. Giraudò) la quota-parte dell'equo premio, come sopra calcolato, spettante al ricorrente può essere

IL GIUDICE
DOTT. S. CAVALLO

